



Protocollo: 17213/R.U.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e in particolare:

- l'articolo 39-*sexies* che disciplina l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'articolo 39-*septies* che prevede l'aggio per i rivenditori;
- l'articolo 39-*terdecies* il quale stabilisce che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqüies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTO, inoltre, l'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminato dall'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, n.160, che ha ridefinito, tra l'altro, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette nella misura del 59,8 per cento;

VISTA la determinazione direttoriale del 30 dicembre 2019, n. 241455, con la quale, a seguito della citata ridefinizione dell'accisa sulle sigarette, è stata fissata, tra le altre, la tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTA la determinazione direttoriale del 3 gennaio 2020, n. 3825 con la quale, conseguentemente, è stato rideterminato l'importo dell'accisa per le marche di tabacchi da inalazione senza combustione;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli del 24 dicembre 2014 – Procedure tecniche per la determinazione del consumo, equivalente alle sigarette, dei prodotti di cui all'articolo 39-*terdecies* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni – e, in particolare, l'articolo 1 che prevede, tra l'altro, che il tempo medio di consumo delle cinque marche di sigarette più vendute è rideterminato, entro il 1 marzo, qualora nell'anno solare precedente due delle cinque marche di sigarette di cui sopra non risultano tra le più vendute.

RILEVATO che le cinque marche di sigarette più vendute nel 2019 sono le medesime dell'anno precedente;

CONSIDERATO, pertanto, che per il 2020 non occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi dell'articolo 1, del predetto provvedimento del 24 dicembre 2014, del citato tempo medio di consumo;

VISTA la determinazione direttoriale 1° ottobre 2019, n.143081 dalla quale, da ultimo, si evince che il tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute nell'anno di riferimento è pari a 349,31 secondi per sigaretta;

CONSIDERATO che il tempo medio necessario per il consumo dei campioni di tutti i prodotti della specie commercializzati e i rapporti di equivalenza dei medesimi sono analiticamente indicati nella determina direttoriale del 3 gennaio 2020, n.3825;

VISTA la determinazione direttoriale del 13 gennaio 2020 n. 14359, con la quale, tra l'altro, è stato determinato, per l'anno 2020, il PMP-sigarette, ai sensi dell'art.39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pari a euro 252,00 il chilogrammo convenzionale;

RITENUTO di conseguenza che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette è pari ad euro 150,70 corrispondente ad euro 0,15070 per sigaretta convenzionale;

RILEVATA la necessità di procedere, per le marche di tabacchi da inalazione senza combustione, all'ulteriore determinazione, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, degli importi dell'accisa;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'importo dell'accisa, gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione, è rideterminato secondo quanto indicato nella tabella allegata, nella quale sono riportati anche l'IVA, l'aggio ai rivenditori e il prezzo stabilito in conformità alle richieste di fabbricanti e importatori.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dogane e monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 14 gennaio 2020

**Il Direttore dell'Agenzia f.f.
Ing. Roberta de Robertis**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

PREZZI E IMPOSTE DEI TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE

CODICE	MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalente accisa/1 pezzo	Pezzi conf.	Aggio/1000 pezzi	IVA/1000 pezzi	Accisa/1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo per 1000 pezzi	Prezzo confezione
3500	HEETS AMBER SELECTION	348,20	0,99682	0,15022	20	22,50	40,57	37,56	0,03756	0,7512	225,00	4,50
3631	HEETS AMBER SELECTION	348,20	0,99682	0,15022	10	23,00	41,48	37,56	0,03756	0,3756	230,00	2,30
3653	HEETS BLUE SELECTION	348,90	0,99883	0,15052	20	22,50	40,57	37,63	0,03763	0,7526	225,00	4,50
3707	HEETS BRONZE SELECTION	348,80	0,99854	0,15048	20	22,50	40,57	37,62	0,03762	0,7524	225,00	4,50
3719	HEETS BRONZE SELECTION	348,80	0,99854	0,15048	10	23,00	41,48	37,62	0,03762	0,3762	230,00	2,30
3731	HEETS SIENNA SELECTION	348,80	0,99854	0,15048	20	22,50	40,57	37,62	0,03762	0,7524	225,00	4,50
3816	HEETS TEAK SELECTION	348,30	0,99711	0,15026	20	22,50	40,57	37,57	0,03757	0,7514	225,00	4,50
3501	HEETS TURQUOISE SELECTION	348,70	0,99825	0,15044	20	22,50	40,57	37,61	0,03761	0,7522	225,00	4,50
3632	HEETS TURQUOISE SELECTION	348,70	0,99825	0,15044	10	23,00	41,48	37,61	0,03761	0,3761	230,00	2,30
3502	HEETS YELLOW SELECTION	348,80	0,99854	0,15048	20	22,50	40,57	37,62	0,03762	0,7524	225,00	4,50
3633	HEETS YELLOW SELECTION	348,80	0,99854	0,15048	10	23,00	41,48	37,62	0,03762	0,3762	230,00	2,30
3674	NEO STICKS AEGEAN	209,80	0,60061	0,09051	20	17,50	31,56	22,63	0,02263	0,4526	175,00	3,50
3691	NEO STICKS BERYL	209,70	0,60033	0,09047	20	17,50	31,56	22,62	0,02262	0,4524	175,00	3,50
3829	NEO STICKS CLICK CRISP	209,10	0,59861	0,09021	20	17,50	31,56	22,55	0,02255	0,4510	175,00	3,50
3792	NEO STICKS CLICK EMERALD	209,60	0,60004	0,09043	20	17,50	31,56	22,61	0,02261	0,4522	175,00	3,50
3791	NEO STICKS CLICK RED	209,60	0,60004	0,09043	20	17,50	31,56	22,61	0,02261	0,4522	175,00	3,50
3797	NEO STICKS INTENSE COPPER	209,70	0,60033	0,09047	20	17,50	31,56	22,62	0,02262	0,4524	175,00	3,50
3730	NEO STICKS ULTRAMARINE	209,30	0,59918	0,09030	20	17,50	31,56	22,57	0,02257	0,4514	175,00	3,50
3652	NEO STICKS YELLOW	209,60	0,60004	0,09043	20	17,50	31,56	22,61	0,02261	0,4522	175,00	3,50